**AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA**

**(ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP)**

l’offerente

considerato che, giusta l’art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) del 18 aprile

1999, la donna e l’uomo hanno pari diritti, in particolare hanno diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore,

**DICHIARA**

di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna, in particolare secondo quanto previsto da:

* Legge federale sulla parità dei sessi (LPar – RS 151.1) del 24 marzo 1995, la quale vieta qualsiasi forma di discriminazione tra donna e uomo nei rapporti di lavoro;

* art. 11 lett. f CIAP, il quale sancisce che la parità di trattamento tra donna e uomo è un principio che deve essere rispettato nell’aggiudicazione delle commesse;

* art. 5 lett. b LCPubb, il quale prevede che nell’aggiudicazione delle commesse pubbliche va garantita la parità di trattamento tra uomo e donna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Luogo e data |  | Timbro e firma dell’offerente |

Note generali:

* Apponendo la firma al presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 – RS 311.0) l’offerente conferma l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a comprovarle su richiesta. A tal fine il servizio competente dell’Amministrazione cantonale si riserva di controllare o fare controllare la giusta applicazione della LPar1. L’offerente è reso attento che la falsa indicazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura o di revoca dell’aggiudicazione e può comportare lo scioglimento del contratto da parte del committente (art. 25 LCPubb) ed eventuali sanzioni di natura contrattuale.
* L’offerente che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è inoltre passibile di sanzioni di cui agli artt. 45a e 45b LCPubb, ossia sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o esclusione da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni, rispettivamente multa sino a CHF 50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal diritto penale.

1 La Confederazione mette a disposizione gratuitamente uno strumento d’analisi standard (Logib, per maggiori informazioni consultare www.logib.ch) per permettere all’offerente di effettuare un auto-controllo della parità tra uomo e donna, segnatamente salariale. Resta ad ogni modo riservata la valutazione del competente servizio dell’Amministrazione cantonale.